

	Repertorio nr.39.852	Raccolta nr.25.553
	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE	
	DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventicinque, il giorno 27 (ventisette) del me-	
	se di giugno in Salerno, nel mio studio, alla P.zza Sedile	
	di Portanova, nr. 5,	
	innanzi a me Dr.Paolo Califano, Notaro in Salerno, iscritto	
	a Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
	Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania	
	SONO PRESENTI	
	da una parte, la dr.ssa:	
	1) De Sio Roberta, nata a Salerno in data 14 luglio 1981	
	(CF: DSE RRT 81L54 H703R), domiciliata per la carica c/o la	
	sotto indicata sede municipale,	
	nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tributi, Patrimo-	
	nio e Ciclo Integrato dei Rifiuti del:	
	"Comune di Maiori", con sede in Maiori, corso Reginna, n.71	
	(C.F.: 00269990651), nel cui interesse esclusivo e per conto	
	dichiara di agire in quest'atto, tale nominata con Decreto	
	Sindacale n. 6 in data 30 aprile 2025, all'uopo autorizzata	
	a norma del D.Lgs 267/2000,	
	che nel contesto del presente atto verrà chiamato, per bre-	
	vità, <u>"Comune"</u>	
	e	

	dall'altra parte, l'ingegner:	
	2) La Mura Carmine, nato a Nocera Inferiore in data 23 aprile 1975 (CF: LMR CMN 75D23 F912X)	
	nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società a responsabilità limitata , denominata:	
	"MIRAMARE SERVICE S.R.L." con sede a Maiori, Località Porto, snc , ove esso legale rappresentante p.t. domicilia fiscalmente per la carica, Società avente Codice Fiscale, Partita I.v.a. e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Salerno (Sezione Ordinaria): 05631520656 , N. R.E.A.: SA/461435 , indirizzo PEC: miramareservicesrl@pec.it , con durata sino al 31 dicembre 2030 e capitale sociale (i.v.) di Euro 55.558,00 (euro cinquantacinquemilacinquecentocinquantotto e zero centesimi) ,	
	autorizzato alla stipula del presente atto, esso legale rappresentante p.t., giusta poteri scaturenti dal vigente statuto sociale,	
	che nel contesto del presente atto verrà chiamato, per brevità, "Società Affidataria in House" ;	
	<i>Detti Comparenti (della cui identità personale e qualità io Notaro sono certo)</i> mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale si	
	PREMETTE	
	quanto segue:	

	== CHE in data 31 agosto 2017 è stata costituita la società	
	"MIRAMARE SERVICE S.R.L." con atto a rogito notar Giuseppe	
	Monica da Salerno Rep.n.57.095/23.668, debitamente is.to c/o	
	il Registro Imprese di Salerno in data 6 settembre 2017, a	
	seguito di domanda presentata in data 5 settembre 2017	
	prot.n.61619/2017, operativa dal 1° aprile 2018;	
	== CHE il "Comune di Maiori" è socio della "MIRAMARE SERVICE	
	S.R.L." con una partecipazione pari a nominali Euro	
	30.000,00 (euro trentamila e zero centesimi);	
	== CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.15 in data 28	
	marzo 2025 (esecutiva) è stato affidato in "House Providing"	
	il servizio di igiene urbana del Comune di Maiori alla "MIRA-	
	MARE SERVICE S.R.L." e sono stati approvati la bozza dello	
	schema contrattuale, la relazione ex art. 14 co. 2 e 3 del	
	D.Lgs.n.201 del 23 dicembre 2022 e la proposta tecnica;	
	== CHE l'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro	
	9.796.959,50 (euro novemilionisettecentonovantaseimilanove-	
	centocinquantanove e cinquanta centesimi) compresa IVA, per	
	il periodo di durata contrattuale di anni 5 (cinque), dal 1°	
	giugno 2025 al 31 maggio 2030;	
	== CHE il totale del corrispettivo del contratto di servizio	
	è distribuito nel periodo contrattuale come indicato nel suc-	
	cessivo articolo 5;	
	== CHE la Società "MIRAMARE SERVICE S.R.L." presenta le ca-	
	ratteristiche che consentono l'affidamento in house, piena-	

	mente coerenti con i principi di derivazione comunitaria in	
	materia "MIRAMARE SERVICE S.R.L." è infatti società a capita-	
	le interamente pubblico, sulla quale l'Ente pubblico titola-	
	re del capitale sociale esercita un controllo analogo a quel-	
	lo esercitato sui propri uffici, e che realizza la parte più	
	importante della propria attività con l'Ente pubblico che la	
	controlla;	
	== CHE relativamente al presente affidamento in house, è sta-	
	to acquisito il CIG B761B30F57,	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	e confermato <i>(come parte integrante e sostanziale del presen-</i>	
	<i>te atto)</i> le parti <i>(per come costituite e rappresentate)</i> con-	
	vengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1	
	Definizioni	
	1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute	
	nel presente provvedimento, si applicano le definizioni trat-	
	te dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Rego-	
	lazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità)	
	"ratione temporis" vigente e le seguenti definizioni:	
	1.1 <u>Proposta tecnica</u> è il documento allegato al contratto di	
	servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizio-	
	ni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;	
	1.2 Parti sono l'Ente territorialmente competente e il ge-	
	store del servizio che sottoscrivono il presente contratto;	

1.3	Servizio affidato è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.	
	Articolo 2	
	Oggetto e finalità	
2.1	Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.	
2.2	Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:	
a)	adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;	
b)	approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.	

	to;	
	c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento	
	dell'eventuale situazione di disequilibrio economico - finan-	
	ziario.	
	2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma	
	2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previ-	
	sti dal presente contratto, tra cui:	
	a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del	
	quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Arti-	
	colo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economi-	
	cità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni eroga-	
	te, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente	
	competente in attuazione della normativa vigente;	
	b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorial-	
	mente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabi-	
	liti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimen-	
	to) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati li-	
	velli di qualità agli utenti;	
	c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di	
	cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo	
	all'Ente territorialmente competente tutte le informazio-	
	ni e i dati necessari alle attività di validazione richieste	
	dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'ag-	
	giornamento dei documenti di pianificazione;	
	d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adegua-	

	to grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza	
	del contratto.	
	Articolo 3	
	Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	
	3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato	
	secondo il modello affidamento a società in house providing,	
	in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n.15 in	
	data 28 marzo 2025 nella quale sono riportati i motivi della	
	scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate	
	in conformità alla normativa pro tempore vigente.	
	Articolo 4	
	Perimetro del Servizio affidato	
	4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente con-	
	tratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:	
	a) Raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di	
	cui all'art. 184, comma 2 da lett. a) ad f) del D.Lgs	
	152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:	
	1. Raccolta in modo differenziato della frazione secca non	
	recuperabile, della frazione umida, della carta e del carto-	
	ne, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda	
	stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;	
	2. Raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ed	
	ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori	
	etichettati T e/o F, accumulatori al piombo prodotti da uten-	
	ze domestiche;	

	3. Raccolta dei rifiuti ingombranti, RAEE e degli scarti ver-	
	di;	
	4. Trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai preceden-	
	ti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimen-	
	to finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;	
	b) Campagna di formazione e sensibilizzazione;	
	c) Attività di spazzamento meccanico e manuale delle strade	
	e delle pubbliche piazze;	
	d) Disinfestazione e derattizzazione;	
	4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune	
	di Maiori	
	4.3 Al Gestore sono altresì affidate le attività indicate	
	nella Sezione "Attività esterne al ciclo integrato dei rifiu-	
	ti urbani" del presente contratto, che indica altresì le mo-	
	dalità di svolgimento di tali attività, ivi inclusi i corri-	
	spettivi pattuiti.	
	Articolo 5	
	Durata dell'affidamento	
	5.1 Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque),	
	dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2030, salvo interruzione an-	
	ticipata del servizio per entrata in funzione del sub ambito	
	di cui il Comune di Maiori fa parte (linee guida - L.R. Cam-	
	pania n. 14/2016, art. 9, comma 1, let. i) e conseguente affi-	
	damento "ope legis" ad altro gestore;	
	5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di	

	equilibrio economico- finanziario e a tutela della conti-	
	nuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate,	
	la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il	
	termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comune	
	nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi	
	delle seguenti condizioni:	
	a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti	
	da un significativo incremento della popolazione servita,	
	a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione	
	e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto	
	previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-	
	to-legge n. 138/11;	
	b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte	
	del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore	
	vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi	
	nelle procedure di affidamento;	
	c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli	
	eventuali altri casi previsti dalle Parti.	
	Articolo 6	
	Corrispettivo contrattuale	
	6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione	
	dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è	
	determinato secondo il metodo tariffario <i>pro tempore</i> vigente.	
	6.2 L'importo annuo dell'appalto per il servizio di "Raccol-	

	ta e trasporto dei rifiuti urbani, raccolta differenziata,	
	pulizia del suolo e servizi di igiene urbana connessi" è pa-	
	ri ad Euro 1.372.174,46 (euro unmillionetrecentosettantaduemi-	
	lacentosettantaquattro e quarantasei centesimi) oltre IVA al	
	10% (dieci per cento) per un costo complessivo di Euro	
	1.509.391,90 (euro unmilioneecinquecentonovemilatrecentonovan-	
	tuno e novanta centesimi) IVA compresa, cui si aggiunge la	
	parte variabile da liquidare, previa rendicontazione, per il	
	periodo di durata contrattuale,	
	parte variabile che, come desumibile dalla allegata proposta	
	tecnica, è stata stimata in Euro 409.090,91 (euro quattrocen-	
	tonovemilanovanta e novantuno centesimi), oltre IVA al 10%	
	(dieci per cento) per un costo complessivo di Euro	
	450.000,00 (euro quattrocencocinquantamila e zero centesimi)	
	IVA compresa.	
	6.3 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità	
	di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.	
	Articolo 7	
	Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	
	7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta	
	la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo	
	spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti	
	dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'a-	
	degguamento in sede di approvazione e aggiornamento della pre-	
	disposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.	

	7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni	
	del corrispettivo in corso di affidamento possono essere ef-	
	fettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di	
	cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.	
	Articolo 8	
	Piano Economico Finanziario di Affidamento	
	8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato	
	al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e	
	sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero pe-	
	riodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di	
	gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei	
	proventi da tariffa.	
	8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone	
	del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto fi-	
	nanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere alme-	
	no i seguenti elementi:	
	a) il programma degli interventi e il piano finanziario de-	
	gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del	
	Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di	
	sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni	
	di competenza regionale e nazionale;	
	b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi di-	
	sponibili per l'effettuazione del servizio integrato di ge-	
	stione, ovvero delle singole attività che lo compongono,	
	nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture	

	di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;	
	c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.	
	8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.	
	Articolo 9	
	Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	
	9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.	
	9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:	
	a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;	
	b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificando-	

	ne la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra	
	o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento	
	dei costi efficienti di investimento e di esercizio;	
	c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Econo-	
	mico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la	
	coerenza tra i documenti che lo compongono.	
	9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì,	
	che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affi-	
	damento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consen-	
	ta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio	
	economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affi-	
	damento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione a-	
	gli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.	
	Articolo 10	
	Istanza di riequilibrio economico-finanziario	
	10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificchino	
	circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità signifi-	
	cativa e non previste al momento della formulazione della	
	predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equili-	
	brio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente ter-	
	ritorialmente competente istanza di riequilibrio.	
	10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei pre-	
	supposti che comportano il venir meno dell'equilibrio econo-	
	mico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini	
	economici e finanziari, la proposta delle misure di riequili-	

	brio da adottare secondo quanto previsto al successivo Arti-	
	colo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali	
	i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o	
	conoscibili al momento della formulazione della predisposi-	
	zione tariffaria.	
	10.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istan-	
	za e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto	
	per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo sco-	
	stamento.	
	Articolo 11	
	Misure per il mantenimento dell'equilibrio economi-	
	co-finanziario	
	11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite	
	le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore	
	vigente per il superamento del limite alla crescita annuale	
	delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risa-	
	namento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di	
	gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle	
	uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qua-	
	lità stabiliti, comprendono, di norma:	
	a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove	
	non connessi a specifiche componenti di costo di natura in-	
	centivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno	
	dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento	
	della complessiva domanda degli utenti;	

	b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata del-	
	l'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrat-	
	tuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti	
	dalla normativa vigente e dal presente contratto.	
	11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma preceden-	
	te sia proficuamente attivabile nello specifico contesto con-	
	siderato, possono essere identificate dalle Parti eventuali	
	ulteriori misure di riequilibrio.	
	Articolo 12	
	Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle mi-	
	sure di riequilibrio	
	12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza	
	di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni	
	dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria de-	
	terminazione motivata contenente la proposta di adozione di	
	una o più misure di riequilibrio.	
	12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misu-	
	re di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente	
	competente nell'ambito dei procedimenti di propria competen-	
	za e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi	
	ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la	
	continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure caute-	
	lari.	
	Articolo 13	
	Obblighi in materia di qualità e trasparenza	

	13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità	
	del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in confor-	
	mità alla regolazione pro tempore vigente.	
	13.2 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della norma-	
	tiva tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, rela-	
	tivamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi	
	di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigen-	
	te, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premian-	
	ti.	
	Articolo 14	
	Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	
	14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:	
	a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti	
	dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al	
	servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termi-	
	ni previsti, gli atti necessari;	
	b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fi-	
	ne di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tec-	
	niche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.	
	Articolo 15	
	Ulteriori obblighi del Gestore	
	15.1 Il Gestore è obbligato a:	
	a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato in-	
	dividuati dall'Ente territorialmente competente;	
	b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabi-	

	lità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previ-	
	sti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente	
	contratto;	
	c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati	
	nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'ag-	
	giornamento dello stesso, per il conseguimento degli obietti-	
	vi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero pe-	
	riodo di affidamento;	
	d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le infor-	
	mazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e ta-	
	riffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affida-	
	to, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimen-	
	ti dell'Autorità;	
	e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'at-	
	tivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente	
	territorialmente competente ha facoltà di disporre durante	
	il periodo di affidamento;	
	f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente	
	competente del verificarsi di eventi che comportino o che	
	facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servi-	
	zio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione del-	
	le criticità in parola, in conformità con le prescrizioni	
	del medesimo Ente territorialmente competente;	
	g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad al-	
	tro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i	

	beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di	
	efficienza ed in buono stato di conservazione;	
	h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste	
	dal presente contratto;	
	i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;	
	j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di	
	gestione previste dalla normativa vigente;	
	k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro	
	del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione	
	dell'Autorità e dal presente contratto;	
	l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla	
	normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal pre-	
	sente contratto.	
	15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle con-	
	troversie con gli utenti applicate secondo la normativa vi-	
	gente.	
	Articolo 16	
	Obblighi del Gestore	
	16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazio-	
	ne contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento	
	degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.	
	16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento,	
	l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione	
	in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presen-	
	te contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui	

	all'Articolo 17.	
	16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità	
	delle informazioni e dei dati registrati e conservare in mo-	
	do aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria	
	per un periodo non inferiore a 10 anni successivi a quello	
	della registrazione.	
	16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiorna-	
	re l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimen-	
	to delle attività oggetto del presente contratto, distinto	
	almeno nelle seguenti sezioni:	
	- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione	
	di quelli acquisiti dal gestore uscente;	
	- beni strumentali di terzi.	
	Articolo 17	
	Programma di controlli	
	17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annual-	
	mente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del De-	
	creto Legislativo 201/22, il programma di controlli finaliz-	
	zato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazio-	
	ni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, del-	
	l'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui	
	i servizi sono destinati.	
	17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le mo-	
	dalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei	
	controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati	

	dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente compe-	
	tente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione	
	pro tempore vigente.	
	17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente compe-	
	tente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e	
	loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.	
	17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale sogget-	
	to terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per	
	conto dell'Ente territorialmente competente.	
	Articolo 18	
	Modalità di esecuzione delle attività di controllo	
	18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività	
	di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del pre-	
	sente contratto da parte del Gestore in coerenza con il pro-	
	gramma di cui all'Articolo 17.	
	Articolo 19	
	Penali	
	19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste	
	nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibi-	
	le di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi e-	
	rogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pre-	
	sente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di	
	inadempimento nel più breve tempo possibile.	
	19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 po-	

	tranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quel-	
	le previste dalla regolazione pro tempore vigente:	
	INADEMPIENZA:	
	1a. conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da rac-	
	colta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti)	
	in impianti di o conferimento dei rifiuti ad impianti non au-	
	torizzati	
	PENALE:	
	1b. da un minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)	
	a un massimo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per	
	ogni contestazione;	
	INADEMPIENZA:	
	2a. contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	
	PENALE:	
	2b. da un minimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero cen-	
	tesimi) a un massimo di euro 1.000,00 (euro mille e zero cen-	
	tesimi) per ogni contestazione;	
	INADEMPIENZA:	
	3a. mancata attivazione dei servizi previsti nella proposta	
	tecnica	
	PENALE:	
	3b. euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ogni giorno	
	di ritardo per ogni servizio non attivato;	
	INADEMPIENZA:	
	4a. mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto	

	dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero,	
	per causa imputabili all'azienda	
	PENALE:	
	4b. da un minimo di euro 100,00 (euro cento e zero centesi-	
	mi) a un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero cen-	
	tesimi) per ogni infrazione;	
	INADEMPIENZA:	
	5a. omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piaz-	
	za durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spar-	
	gimento di rifiuti sul suolo pubblico	
	PENALE:	
	5b. da un minimo di euro 100,00 (euro cento e zero centesi-	
	mi) a un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero cen-	
	tesimi) per ogni infrazione;	
	INADEMPIENZA:	
	6a. omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio a	
	seguito di formale richiesta dell'Ente	
	PENALE:	
	6b. da un minimo di euro 100,00 (euro cento e zero centesi-	
	mi) a un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero cen-	
	tesimi) per ogni infrazione;	
	INADEMPIENZA:	
	7a. mancato svolgimento del servizio di spazzamento	
	PENALE:	
	7b. da un minimo di euro 100,00 (euro cento e zero centesi-	

	mi) a un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero cen-	
	tesimi) al giorno;	
	INADEMPIENZA:	
	8a. incompleto spazzamento	
	PENALE:	
	8b. da un minimo di euro 100,00 (euro cento e zero centesi-	
	mi) a un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero cen-	
	tesimi) per ogni carenza accertata;	
	INADEMPIENZA:	
	9a. utilizzo di personale privo di divise aziendali	
	PENALE:	
	9b. euro 100,00 (euro cento e zero centesimi) il giorno per	
	persona;	
	INADEMPIENZA:	
	10a. inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli	
	automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate	
	contemporaneamente più infrazioni)	
	PENALE:	
	10b. euro 100,00 (euro cento e zero centesimi) cadauno per	
	giorno;	
	INADEMPIENZA:	
	11a. mancata o incompleta effettuazione delle campagne infor-	
	mative	
	PENALE:	
	11b. euro 100,00 (euro cento e zero centesimi) per ogni cam-	

	pagna di comunicazione (salvo quanto indicato all'art. 25,	
	comma 5);	
	INADEMPIENZA:	
	12a. mancata comunicazione delle variazioni del personale im-	
	piegato nel servizio	
	PENALE:	
	12b. euro 30,00 per ogni infrazione	
	INADEMPIENZA:	
	13a. mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'ar-	
	ticolo 6 nei termini indicati	
	PENALE:	
	13b. da un minimo di euro 100,00 (euro cento e zero centesi-	
	mi) a un massimo di euro 1.000,00 (euro mille e zero centesi-	
	mi) per ogni giorno di ritardo;	
	INADEMPIENZA:	
	14a. svolgimento del servizio con personale e mezzi in nume-	
	ro inferiore a quello dichiarato	
	PENALE:	
	14b. euro 50,00 (euro cinquanta e zero centesimi) per ogni	
	mezzo ed unità di personale in meno accertata;	
	INADEMPIENZA:	
	15a. irregolarità commesse dal personale di servizio nonché	
	per documentato comportamento scorretto verso il pubblico	
	e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle man-	
	sioni	

	PENALE:	
	15b. da un minimo di euro 50,00 (euro cinquanta e zero centesimi) a un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi) per ogni contestazione;	
	INADEMPIENZA:	
	16a. altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	
	PENALE:	
	16b. da un minimo di euro 100,00 (euro cento e zero centesimi) a un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi) per ogni contestazione.	
	19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.	
	19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.	
	Articolo 20	
	Sanzioni	

	20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare	
	all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di	
	violazione delle disposizioni recate dalla regolazione setto-	
	riale per i seguiti sanzionatori di competenza.	
	Articolo 21	
	Condizioni di risoluzione	
	21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla	
	normativa vigente, le Parti prevedono espressamente le condi-	
	zioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale,	
	le ipotesi di cui all'art.122 del D.Lgs 36/2023, nonché le	
	clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del	
	Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intima-	
	zione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454	
	del Codice civile.	
	21.2 Qualora sia stato istituito e organizzato il servizio	
	di gestione integrata dei rifiuti da parte del sub ambito di	
	cui il Comune di Maiori fa parte (linee guida - L.R. Campa-	
	nia n. 14/2016, art. 9, comma 1, let. i), con conseguente af-	
	fidamento ope legis ad altro gestore, il contratto può esse-	
	re sciolto anticipatamente senza alcuna richiesta di risarci-	
	mento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di	
	pretesa a favore della Società Affidatario in house, cioè	
	senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente.	
	Articolo 22	
	Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimbor-	

	so al Gestore uscente	
	22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare	
	la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici	
	mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel	
	caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta	
	cessazione.	
	22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestiva-	
	mente i dati e le informazioni prodromiche alle successive	
	procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.	
	22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base	
	dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gesto-	
	re, l'Ente territorialmente competente verifica la piena ri-	
	spondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessa-	
	ri per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire	
	al Gestore entrante.	
	22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamen-	
	to al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data	
	di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Au-	
	torità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al	
	nuovo affidatario.	
	22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con pro-	
	pria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri	
	stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendo-	
	ne l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante	
	entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo	

	affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'En-	
	te territorialmente competente le informazioni e i dati ne-	
	cessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza	
	dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibe-	
	ra entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Auto-	
	rità la propria determinazione per la sua verifica di coeren-	
	za regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.	
	22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Ge-	
	store uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni stru-	
	mentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione	
	del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata	
	d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base	
	dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tut-	
	to o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante	
	può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle	
	condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con ri-	
	ferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.	
	22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di setto-	
	re, il personale che precedentemente all'affidamento del ser-	
	vizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ri-	
	corrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina	
	del rapporto di lavoro applicabile in base al modello orga-	
	nizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di soste-	
	nibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente com-	
	petente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immedia-	

	to al nuovo Gestore del Servizio affidato.	
	22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro,	
	come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel	
	termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione	
	del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamen-	
	te alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti im-	
	procrastinabili individuati dall'Ente territorialmente compe-	
	tente unitamente agli strumenti per il recupero dei correla-	
	ti costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di su-	
	bentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal	
	Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contrat-	
	to, e trova applicazione il successivo Articolo 24.	
	Articolo 23	
	Trattamento del personale	
	23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al perso-	
	nale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del con-	
	tratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igie-	
	ne ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali com-	
	parativamente più rappresentative, anche in conformità a	
	quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigen-	
	te.	
	Articolo 24	
	Garanzie	
	24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tem-	
	pore vigente, unitamente alle disposizioni del presente con-	

	tratto.	
	24.2 La costituzione della cauzione definitiva di cui al-	
	l'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 non viene effettuata per l'e-	
	secuzione del servizio con le modalità dell'in House Provi-	
	ding.	
	Articolo 25	
	Assicurazioni	
	25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicu-	
	rative per:	
	a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di	
	Euro 1.000.000,00 (euro unmilione e zero centesimi);	
	b) Responsabilità civile per inquinamento, fino al massimale	
	di Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila e zero cente-	
	simi);	
	c) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, fino al	
	massimale di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione e zero cente-	
	simi).	
	Articolo 26	
	Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	
	26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al	
	verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o in-	
	tegrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o	
	degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in	
	particolare al sopravvenire di:	
	- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regola-	

	mentari;	
	- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;	
	- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, co-	
	munque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi	
	di legge;	
	- modifiche programmate indicate nel presente contratto.	
	26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni	
	di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del	
	contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti	
	regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica	
	del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola	
	di esse.	
	26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del pre-	
	sente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al	
	comma 26.2.	
	Articolo 27	
	Allegati	
	27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito e-	
	lencati, quali parte integrante - formale e sostanziale -	
	del presente contratto:	
	Delibera di Consiglio Comunale n.15 in data 28 marzo 2025	
	(allegato "A");	
	Carta della qualità del servizio di igiene urbana (allegato	
	"B");	
	Proposta Tecnica (allegato "C").	

Ai fini fiscali: si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono **soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.**

Di questo atto informatico, scritto con sistema elettronico
in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaro
e che occupa, nel suo formato di visualizzazione, numero: 32
(trentadue) facciate in formato PDF/A, ho dato lettura, me-
diante l'uso ed il controllo personale degli strumenti infor-
matici, ai costituiti che lo approvano e lo firmano digital-
mente alle ore undici

Le parti nell'ordine appongono personalmente ed in presenza
di me Notaio la propria firma digitale sull'atto.

Quindi io Notaio appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale sull'atto dopo aver verificato i certificati di firma, di cui attesto la validità, utilizzati dalle suddette parti.

Firmato digitalmente: Roberta De Sio; Carmine La Mura

In Salerno, nel mio studio alla P.zza Sedile di Portanova,
nr. 5

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Califano